

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	32i
del:	2025-03-20
autore:	Andrea Tinti

A tutti i soggetti passivi IVA

Fattura elettronica: alcune novità

Sintesi: L'Unione Europea ha autorizzato l'Italia a mantenere l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 2027. È stato esteso fino al 2025 il divieto di emissione di fatture elettroniche per i servizi sanitari. A partire dal 1° aprile 2025, entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche (versione 1.9), con alcune novità, tra cui l'introduzione di nuove tipologie di documento e codici. Inoltre, dal 1° settembre 2024, i soggetti che non ricevono una fattura regolare dovranno segnalarlo all'Agenzia delle Entrate tramite la nuova tipologia di autofattura TD29 ovvero in caso di reverse charge interno o esterno tramite autofattura TD20.

Con la presente segnaliamo alcune novità che riguardano la fattura elettronica.

1 Autorizzazione UE fino al 2027

Il Consiglio UE¹ ha autorizzato l'Italia a proseguire con l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31.12.2027.

La validità di tale autorizzazione potrebbe venir meno nel caso in cui, precedentemente, entrasse in vigore il sistema di fatturazione elettronica a livello comunitario (E-invoicing).

2 Prestazioni sanitarie: Divieto di fattura elettronica per tutto il 2025

Come noto² per gli anni 2019-2024 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS³ non potevano emettere fattura elettronica⁴ con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS⁵. Tale divieto di emettere fattura elettronica era stato inizialmente esteso anche al primo trimestre 2025⁶ quindi fino al 31 marzo 2025. Con una modifica del testo di legge⁷ ora tale **divieto** è stato **esteso all'intero 2025**.

Tale divieto è da intendersi esteso, per tutto il 2025, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effet-

1 Decisione 10.12.2024, n. 2024/3150, pubblicata sulla G.U. dell'UE 19.12.2024, Serie L

2 Vedasi nostra circolare n. 7/2025 pagina 2

3 ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,

4 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

5 Art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall'art 15 del DL 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", modificato con legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) Art. 1 c. 1105

6 Proroga contenuto nel decreto legge 27.12.2024 n. 202

7 Legge di conversione dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15 che modifica l'art. 3 comma 6 DL 27 dicembre 2024 n. 202

tuate nei confronti di **persone fisiche**⁸.

Il medesimo divieto opera anche⁹ con riferimento alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere¹⁰.

3 Nuove specifiche tecniche fattura elettronica dal 1° aprile 2025

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le **nuove specifiche tecniche** per la fatturazione elettronica (versione 1.9) in vigore dal 1° aprile 2025¹¹.

Le novità riguardano, in particolare:

- l'introduzione di un nuovo tipo documento **TD29** per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica dello scopo e della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione codice RF20¹² per poter adottare il del **nuovo regime transfrontaliero** di franchigia IVA (regime che prevede l'esonero dall'Iva ai piccoli contribuenti che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue¹³);
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di **vendita gasolio o carburante**, in accordo alla nuova codifica prevista dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici);
- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfetario¹⁴ o in regime transfrontaliero di franchigia IVA¹⁵.

Le novità, introdotte con la versione 1.9 delle specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2025.

4 Introduzione di un nuovo tipo documento TD29 e modifica del documento TD20

Come noto¹⁶ dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi in cui entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa oppure quando la stessa è stata emessa in maniera irregolare, per non incorrere in sanzioni il cessionario o il committente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omissione o l'irregolarità, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima¹⁷. Dal **1° aprile 2025** si potrà utilizzare il nuovo **TD29**¹⁸ (previsto dalle nuove specifiche tecniche fattura elettronica) a tale fine, ricordando che non devono coincidere cedente/prestatore con cessionario/committente pena scarto del tracciato (codice errore 471).

Il tipo di documento **TD20**¹⁹ sarà invece utilizzato a partire dal 1° aprile 2025 per le seguenti operazioni se la fattura non è stata emessa o è stata emessa in modo errato:

- a) Operazioni soggette al regime di inversione contabile interna²⁰;

8 l'art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018 richiama esplicitamente il suddetto art. 10-bis del DL 119/2018,

9 risposta a interpello 1° agosto 2019 n. 327

10 art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015

11 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/specifiche-tecniche-versione-1.9>

12 direttiva UE n. 2020/285

13 Vedasi nostra circolare n. 1/2025, punto 4

14 art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014

15 Direttiva UE 2020/285

16 Vedasi nostra circolare n. 1/2025 punto 3

17 Ad es. con una PEC indirizzata sia al proprio Ufficio territoriale di competenza che a quello a cui spettano i controlli sul fornitore

18 Denominato "Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)"

19 "Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 9-bis d.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)"

20 Art. 6, c. 9-bis Dlgs. 471/1997

b) Acquisti intracomunitari²¹.

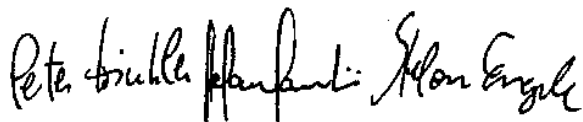
Nel dettaglio, il cessionario/committente, nel caso di reverse-charge-interno dovranno emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, assolvendo l'imposta mediante inversione contabile e, trasmettendo al Sistema di interscambio (Sdi) il tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura e, a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta. Nelle ipotesi di acquisto intracomunitario e prestazione di servizi assimilati, occorre emettere un'autofattura con tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto Ue di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l'indicazione della relativa imposta.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



21 Art.46, c.5 DL 331/1993.